

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 5 febbraio 2009

Tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo
- Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.,
- Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.,
- Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.,
- Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.,
- Banco di Napoli S.p.A.,
- Banca dell'Adriatico S.p.A.,
- Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
(di seguito "Banche cedenti")

- Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (di seguito "ISPB" ovvero "Banca cessionaria")

e

- le OO.SS.LL.

premesso che

- nell'ambito del più ampio progetto di riassetto delle attività di Private Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo, si prevede la concentrazione in ISPB di tutte le suddette attività al fine di proteggere ed accrescere gli asset del business Private attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione della struttura distributiva nonché l'integrazione delle migliori capacità e professionalità del Gruppo ed il rafforzamento dei contenuti dell'offerta alla clientela, il livello di servizio e l'efficienza complessiva;
- i competenti organi societari delle Banche cedenti e Banca cessionaria hanno pertanto approvato le varie operazioni societarie, riepilogate nella lettera del 22 dicembre 2008 di avvio della relativa procedura - che qui si dà per integralmente trascritta - con la quale si è provveduto a dare la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
- tenuto conto dell'articolazione del Gruppo, anche allo scopo di favorire la migliore attuazione di quanto precede, si è altresì dato corso al processo di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi esistenti a livello di Gruppo che ha trovato realizzazione negli accordi sindacali sottoscritti sia presso le Banche cedenti e la Banca cessionaria, con la definizione di un'omogenea disciplina del rapporto di lavoro, volta anche ad agevolare la mobilità interaziendale valorizzando le professionalità e salvaguardando le medesime opportunità di sviluppo delle risorse, nonché garantendo una maggiore flessibilità gestionale;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati dalle diverse operazioni societarie, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali;

si conviene quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. A far tempo dalla data di efficacia giuridica dei trasferimenti di rami d'azienda - ai sensi dell'art. 2112 C.C - il rapporto di lavoro del Personale proveniente dalle Banche cedenti prosegue senza soluzione di continuità con la Banca cessionaria, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili ai medesimi, salvo quanto previsto dal presente accordo.
3. L'inserimento del Personale conferito nell'organizzazione aziendale della Banca cessionaria avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.

Per quanto attiene a figure professionali e relativi percorsi ed inquadramenti, nonché indennità continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'Accordo sottoscritto a livello di Gruppo in data 29 gennaio 2009

4. In materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme, il personale conferito potrà mantenere l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione.
Le Parti si attiveranno per apportare le opportune modifiche statutarie e/o di regolamento dei regimi predetti al fine di prevedere la continuità di iscrizione da parte del Personale interessato.
5. In materia di assistenza sanitaria integrativa, il personale conferito continuerà ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso la forma sanitaria di appartenenza e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti presso le Banche cedenti.
6. Per quanto concerne il premio di fedeltà, la Banca cessionaria riconoscerà al personale conferito già destinatario dell'accordo 23 febbraio 2005 se proveniente da Banca Intesa o dell'accordo 30 gennaio 2008 se proveniente da Sanpaolo Imi, ovvero degli accordi sottoscritti di cui al punto ~~13~~¹³ del presente Accordo se proveniente dalle Banche nello stesso indicato, i trattamenti ivi previsti anche sulla base dell'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro.
Il premio sarà erogato dalla Banca cessionaria alla maturazione delle anzianità previste dai suddetti accordi; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo.
7. Considerato che, sulla base di quanto stabilito a livello di Gruppo con accordo quadro del giorno 8 luglio 2008, sia Intesa Sanpaolo - con accordo 22 luglio 2008 - sia Cassa di Risparmio in Bologna - con accordo 24 luglio 2008 - sia ISPB - con accordo 24 luglio 2008 - hanno definito le relative procedure di cui agli artt. 4 e 24, L. n. 223 del 1991 con applicazione dei D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006 (avviate rispettivamente con lettere alle OOSS del 14 luglio 2008, del 17 luglio 2008 e del 18 luglio 2008), determinando aziendalmente specifici quantitativi di riduzione del personale, visto che tra il personale conferito risultano presenti lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 ed all'art. 8 dei citati accordi Intesa Sanpaolo del 22 luglio 2008 e di Cassa di Risparmio in Bologna del 24 luglio 2008, - ferme restando le previsioni di cui all'accordo 29 ottobre 2008 - per effetto del conferimento di cui al presente accordo ISPB aumenterà di n. 3 unità il numero delle cessazioni dal servizio dei lavoratori di cui agli artt. 4 e 8 dell'accordo 24 luglio 2008 di ISPB - già precedentemente definito nei termini

complessivi all'art. 2 del medesimo accordo - mentre Intesa Sanpaolo diminuirà, correlativamente, di n. 2 unità e Cassa di Risparmio in Bologna di n. 1 unità, il numero della complessiva riduzione di personale stabilito dall'art. 2 dei menzionati accordi rispettivamente del 22 luglio 2008 e del 24 luglio 2008.

8. Ferma restando la facoltà di aderire al nuovo pacchetto di condizioni agevolate - che risulta omogeneo presso le Banche cedenti e cessionaria - la Banca cessionaria continuerà ad assicurare al personale conferito il mantenimento delle condizioni attualmente applicate presso le Banche cedenti.
9. Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, la Banca cessionaria subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le Banche cedenti fino alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui alla lettera del 22 dicembre 2008.
10. Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.
11. Le Parti si danno inoltre atto che, al fine di garantire pari opportunità di crescita professionale all'interno della Banca dei Territori, per eventuali successivi passaggi di personale dalle Banche cedenti alla Banca cessionaria sarà adottato lo strumento della cessione individuale di contratto con applicazione delle previsioni di cui al presente verbale. Analogamente si procederà per i passaggi dalla Banca cessionaria alle Banche cedenti, anche avendo a riferimento le previsioni complessive contenute negli accordi di armonizzazione del 26 marzo 2008 e 5 febbraio 2009 sottoscritti presso ISPB.
12. Nei confronti del Personale proveniente dalle Banche cedenti sono fatte salve le specificità e i termini espressamente previsti dagli accordi di armonizzazione sottoscritti nelle Banche di provenienza rispettivamente il:
 - 30 gennaio 2008 per Intesa Sanpaolo,
 - 4 febbraio 2008 per Banco di Napoli,
 - 13 febbraio 2008 per Banca dell'Adriatico,
 - 14 febbraio 2008 per Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia,
 - 3 marzo 2008 per Cassa di Risparmio in Bologna,
 - 18 marzo 2008 per Cassa di Risparmio del Veneto,
 - 7 aprile 2008 per Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna,
 - 21 maggio 2008 per Cassa di Risparmio di Venezia.
13. Le Parti infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo d'Azienda, si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di Legge e di contratto.